



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO



COMUNE DI PADRU

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI LOIRI PORTO SAN PAOLO E PADRU (ART. 98, COMMA 3, D.LGS 18.08.2000 N. 267)

L'anno **duemilaventidue** il giorno **due** del mese di **agosto**, tra il Comune di Loiri Porto San Paolo (classe III), C.F. 00336160908 legalmente rappresentato dal Sindaco, **Francesco Lai** ed il Comune di Padru (classe IV) C.F.90004050903 , legalmente rappresentato dal Sindaco **Antonello Idini** ,

PREMESSO

Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

VISTO l'art. 10 D.P.R. 465/97 ed in particolare:

- il 1° comma, che dispone quanto segue: “I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria”
- il 2° comma che dispone quanto segue: “Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie”;



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO



COMUNE DI PADRU

Che il Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Prefettura di Cagliari ,con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;

Che il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020 , recante “Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale”, cui ha fatto seguito la Circolare del Ministero dell'Interno del 01/12/2020 “Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale, ha disciplinato i nuovi criteri di classificazione delle convenzioni;

Che il Comune di Loiri Porto San Paolo conta n° 3719 abitanti, per cui è classificato in classe III;

Dato atto che il Comune di Padru conta n°2098 abitanti, per cui è classificato in classe IV;

Che ai sensi dell'art. 2 del citato DM , per effetto del quale 1 le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n.8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione, per cui la presente convenzione è da classificarsi in classe III;

Preso atto che ai sensi dell'art.2, 2° comma, del medesimo DM, *“la nomina del segretario e' disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la piu' elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parita' di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila”*

Che l'Amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 15 luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Padru con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29 luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge, hanno stabilito lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e ss.mm.ii e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO



COMUNE DI PADRU

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Loiri Porto San Paolo (Classe III) e di Padru, (Classe IV), appartenenti alla Provincia di Sassari, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

Art.2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Loiri Porto San Paolo, in quanto avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata è individuato nel Segretario titolare del Comune di Loiri Porto San Paolo e nel caso di scioglimento della convenzione il Segretario conserva la titolarità presso detto Comune.

Si dà atto che al momento della stipula della presente convenzione la sede di Segreteria del Comune di Padru risulta vacante.

Competeranno al Sindaco del Comune Capo convenzione tutti gli istituti giuridici quali i congedi ordinari (ferie), straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno e le autorizzazioni allo svolgimento di ulteriori incarichi.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO



COMUNE DI PADRU

La costituzione della sede convenzionata decorre dalla data di assunzione in servizio del segretario titolare , fino all'ultimo giorno del mese successivo alle elezioni amministrative del Comune di Padru (2025), salvo proroga da adottarsi con apposito atto deliberativo .

La convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni convenzionati o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia istanza con deliberazione consiliare nella quale sarà indicata la decorrenza dello scioglimento.

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione deve essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente Sezione regionale dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

ART. 4 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito percentualmente , in base al riparto delle spese di cui al successivo articolo 5, tra i Comuni convenzionati.

I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlandolo alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO – RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE.



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO



COMUNE DI PADRU

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Ai sensi dell'art.45 del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001 al segretario compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% di quella complessiva in godimento.

Il trattamento economico suddetto, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Loiri Porto San Paolo comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.

Il riparto complessivo delle spese avverrà sulla base delle seguenti percentuali:

- a) 70% a carico del Comune di Loiri Porto San Paolo ;
- b) 30% a carico del Comune di Padru ;

Ogni trimestre il Comune di Loiri Porto San Paolo comunicherà al Comune di Padru il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Padru provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo , nella sua veste di capo convenzione, iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte uscita, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte entrata il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di Padru.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo.

Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita eventualmente la Prefettura U.T.G. di Cagliari, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Sardegna.



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO



COMUNE DI PADRU

Le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta, saranno a carico dell'ente interessato.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dai Comuni stessi), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

L'indennità di risultato spettante al Segretario, in conformità dell'art. 42 del Contratto collettivo Nazionale di lavoro, di importo non superiore al 10% annuo lordo del suo monte salari, verrà corrisposta al medesimo dal Comune di Loiri Porto San Paolo sulla base della verifica dell'attività svolta dal Segretario stesso, da parte dei Sindaci dei Comuni convenzionati.

Al Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 45, secondo comma, C.C.N.L. 16/5/2001, qualora nell'arco di una medesima giornata dovesse spostarsi da una sede all'altra della convenzione, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, in misura pari ad un quinto del prezzo del carburante, da parte del Comune che ne richiede la presenza.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.

La distanza chilometrica sarà computata seguendo il tracciato viario più breve, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di rogito, spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente.

I diritti di rogito liquidati dai Comuni saranno comunicati all'altro Comune al fine di non superare il limite previsto dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

Art.6 - COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà a trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Cagliari, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Sardegna.

ART.7 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Loiri Porto San Paolo , lì 01.078.2022

Comune di Loiri Porto San Paolo

Il Sindaco

Francesco Lai (*firmato digitalmente*)

Comune di Padru

Il Sindaco

Antonello Idini (*firmato digitalmente*)



COMUNE DI PADRU